

CONVENZIONE PER LA SECONDA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CON LA COOPERATIVA IRIDE

L'anno duemilaventitrè addì Dodici del mese di Gennaio, presso la sede del Comune di Randazzo, sono presenti,

DA UNA PARTE

Il signor Francesco Giardina, C.F. GRDFNC59P23H175X, in qualità di Capo Settore, del 1 Settore, con sede in Piazza Municipio, che in seguito sarà indicato come Ente Locale;

DALL'ALTRA PARTE

La Dott.ssa Gilistro Francesca, nata a Catania, il 14/01/1980, codice fiscale: GLSFNC80A54C351J, residente a Vizzini (CT), in viale Buccheri n.63, la quale dichiara di intervenire nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Cooperativa Iride s.c.s, P.IVA 04229280872, con sede a Scordia in Piazza Carlo Alberto n.49, che in seguito sarà indicato come "Ente Gestore", "Ente Contraente";

PREMESSO

Che l'arrivo in Italia e in particolar modo sulle coste siciliane di un flusso continuo e numeroso di Minori Stranieri non accompagnati, impone alle istituzioni nazionali e regionali la definizione di un sistema di accoglienza in grado di provvedere con tempestività alla molteplicità dei bisogni, materiali e non, espressi dai minori approdati sul territorio nazionale.

Che al fine di governare detto sistema, in data 10 Luglio 2014 in sede di conferenza Unificata è stata sancita l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sull'attuazione del *Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati*.

Che considerati i diversi livelli di accoglienza previsti nell'Intesa e la presenza sempre più numerosa sul territorio regionale di MSNA, la Regione Siciliana ha ritenuto necessario rafforzare l'attuale rete di accoglienza individuando due tipologie di servizio:

- 1) Strutture di accoglienza di primo livello;
- 2) Strutture di accoglienza di secondo livello.

Che con decreto del Presidente della Regione n.513/Gab sono stati approvati gli standards strutturali ed organizzativi per le strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto tra le parti, come sopra generalizzate, si conviene e si stipula quanto segue;

ART.1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività riguardanti l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio regionale nelle situazioni di emergenza e per i quali, dopo un periodo limitato nei centri di accoglienza temporanee, è necessario l'inserimento in strutture che garantiscono

l'accompagnamento del minore in un percorso di crescita nell'identità personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

ART. 2 – ENTE GESTORE

La società Cooperativa Iride, iscritta all'albo regionale per la tipologia "Comunità per minori stranieri", con autorizzazione al funzionamento, al n. D.D.G. n. 2141 del 04/11/2022, in attesa di iscrizione definitiva, si impegna ad assicurare in favore dei MSNA affidati su disposizione della Prefettura, Questura e Autorità Giudiziaria minorile il servizio di secondo livello:

- Adeguata sistemazione alloggiativa, vitto, abbigliamento, kit igienici, altri beni materiali;
- Assistenza sanitaria e socio-psicologica (con supporto dell'Asp);
- Mediazione culturale, informazione sulla protezione internazionale;
- Attività didattiche socio-educative, ludiche che prevedano la partecipazione alla vita sociale e l'accesso alle risorse del territorio.

La struttura di accoglienza è caratterizzata dall'immediata ospitalità e tutela del minore straniero non accompagnato ed è orientata a mantenere l'accoglienza fino al raggiungimento della maggiore età.

ART.3 DESTINATARI

La struttura accoglie minori di età compresa tra 14/18 anni, trasferiti dal centro di prima accoglienza con contestuale comunicazione al Comune presso il quale è ubicata la struttura e alla Procura per Minori presso il competente Tribunale per i Minorenni.

ART.4 – CAPACITÀ RICETTIVA

La struttura ha una capacità ricettiva massima di 15 posti.

La struttura opta per il genere maschile.

Nella struttura possono, eccezionalmente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, essere accolti minori di genere diversi da quelli di riferimento, qualora si tratti di fratelli o sorelle.

Al compimento del 18esimo anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla struttura e l'eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio italiano saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione.

La struttura deve restare aperta per 365 giorni l'anno, per 24 ore giornaliere.

ART.5 – OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'ente gestore si obbliga:

- Ad adempiere a tutte le prestazioni riguardanti i minori stranieri non accompagnati nel rispetto della normativa vigente in materia;
- A garantire la sorveglianza dei minori con personale all'uopo dedicato, h 24;
- A mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse;
- A rispettare quanto previsto dal G. Lg Vo 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- A sollevare il Comune di Randazzo da ogni responsabilità civile e/o penale verso terzi;

- A sollevare e tenere indenne il Comune di Randazzo da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme e prescrizioni vigenti, nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro, in ordine a quanto stabilito a far fronte delle attività effettivamente realizzate.
- A fornire i minori di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cure e spese dell'Ente contraente;
- Qualora tenuto, a erogare a ogni beneficiario un contributo in denaro (pocket money), destinato alle piccole spese personali, come stabilito da direttive nazionali.

ART. 6 – REQUISITI STRUTTURALI

La struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti previsti dalle norme, deve assicurare il mantenimento degli standards fissati dalle normative vigenti.

Il venir meno in qualsiasi momento, dei succitati requisiti determina l'immediato scioglimento della presente convenzione.

ART. 7– PERSONALE

Per lo svolgimento delle attività delle attività assegnate alla struttura, l'Ente Gestore si impegna a fornire il seguente personale:

- Un coordinatore, con una presenza settimanale di 15 h, in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della formazione" o "Laurea triennale in Pedagogia, Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico."
- N. 3 educatori professionali e n. 1 mediatore/educatore, per complessivi 118 h settimanali in possesso dei diplomi di laurea nella Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione, così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 Agosto del 2000. Sono, altresì, validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in Pedagogia, Psicologia e discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Il mediatore culturale dovrà essere in possesso di specifico titolo di studio.
- N. 1 ausiliario per 15 h settimanali, da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.

L'Ente Gestore dovrà avvalersi della consulenza di un ulteriore mediatore culturale per 15 h annue per minore e di un consulente legale per 13 h annue per minore.

La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad appositi albi distrettuali dei mediatori al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, nel rispetto delle nazionalità e delle diverse tipologie dei bisogni espressi dai minori.

Nelle ore notturne deve essere garantita, dal personale adibito al controllo, la sorveglianza e l'assistenza dei minori ospitati. Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere, ecc.) l'Ente Gestore dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa.

L'Ente Gestore può avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della l.r. 22/94 o di tirocinanti. L'apporto di

tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali. Al personale impiegato dall'Ente Gestore, con rapporto di lavoro dipendente, deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali di tale adempimento l'Ente dovrà, su richiesta fornire apposita documentazione.

L'Ente contraente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori. Per effetto della presente convenzione nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente.

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Ciascun minore dovrà essere inserito in struttura su disposizione della Prefettura/Questura e con provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile competente per territorio. L'ingresso del minore in struttura d'accoglienza dovrà essere accompagnato da specifica relazione sociale redatta dal centro di prima accoglienza al fine di trasmettere all'Ente Gestore tutti gli elementi conoscitivi necessari per la presa in carico del minore.

La suddetta relazione sarà inserita nella cartella personale del minore che dovrà contenere documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare al momento dell'ingresso e da aggiornare periodicamente.

Per ogni minore la struttura di accoglienza dovrà definire un progetto personalizzato che consenta di programmare e verificare in itinere il percorso di accoglienza e di inserimento del singolo minore, che dovrà partecipare attivamente alla definizione di un progetto di vita autonomo, che possa trovare una realizzazione al momento dell'uscita dal progetto di accoglienza.

Particolare attenzione deve essere prestata nei confronti dei minori portatori di particolari esigenze o vulnerabilità per i quali dovranno essere attivate specifiche professionalità.

Per tale circostanza la struttura promuoverà l'intervento dell'ASP.

L'Ente Gestore dovrà, inoltre, relazionare semestralmente sull'attività complessivamente svolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi.

La struttura deve presentare la Carta dei Servizi e/o il Regolamento scritti e tradotti in più lingue.

Nella struttura dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena. A tal fine si cureranno:

- L'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- La formazione professionale;
- Il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno;
- Il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- La responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- L'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- Il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove possibile;
- I contatti con i coetanei di ambo i sessi;

- L'apertura alla realtà sociale.

L'ente gestore dovrà, inoltre, dotarsi di uno strumento di valutazione per garantire la verifica degli obiettivi-raggiunti.

Il Comune di Randazzo si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori, fornendo copia della polizza, un'assicurazione, idonea a coprire i seguenti rischi:

- Infortuni subiti dai minori sia all'interno che all'esterno della comunità;
- Danni arrecati dai minori sia all'interno che all'esterno della comunità.

ART. 10 – ASSISTENZA SANITARIA

L'ente contraente si impegna a verificare lo stato di salute del minore attraverso l'utilizzo del Servizio Sanitario regionale, effettuando le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

ART. 11 – TABELLA DIETETICA

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio nel rispetto della cultura e della religione del paese straniero di provenienza del minore.

ART. 12 – RETTA

L'Ente Locale, previo trasferimento ministeriale per il tramite della Prefettura, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi generali a carico e spese di mantenimento e vitto, corrisponderà all'Ente contraente, solo ed esclusivamente, l'equivalente dell'importo riconosciuto ed accreditato come corrispettivo ministeriale, nell'importo massimo, PRO DIE/PRO CAPITE, IVA inclusa e nessun altro onere, di € 100,00.

L'Ente Gestore potrà presentare fattura elettronica dopo l'approvazione dell'Ente Locale della documentazione comprovante la regolarità dell'esecuzione delle attività che consiste in:

- Report riassuntivo del numero di giornate di ospitalità erogate, relative al periodo di riferimento della fattura stessa;
- Organigramma dei componenti dell'equipe con relativa allegazione dei contratti in corso con gli stessi;
- Autocertificazione che attesti che nessun costo inerente l'attività realizzata è stato rendicontato a valere su contributi pubblici o privati.

Il comune provvede a completare l'esame della documentazione entro il termine massimo previsto di 30 giorni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del d.lgs. 231/2002 e ss.mm. l'Ente Gestore dà atto che il mancato trasferimento del contributo da parte del Ministero per il tramite della locale Prefettura al Comune di Randazzo costituisce causa non imputabile a quest'ultimo per il ritardo nel pagamento, pertanto, l'Ente Gestore, in riferimento alla fattispecie di che trattasi, dichiara sin d'ora di non avere niente a che pretendere dal Comune di Randazzo a nessun titolo e/o ragione (a titolo esemplificativo per interessi legali e moratori, ecc.)

L'Ente locale, pertanto, potrà procedere al pagamento delle fatture ricevute ed accettate ad avvenuta ricezione del sopra citato trasferimento Ministeriale e nei limiti dei trasferimenti effettivamente erogati.

ART. 13 VIGILANZA E CONTROLLO

La convenzione sarà sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale a seguito di controllo sui servizi oggetto della presente convenzione cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato nei seguenti casi:

- a) Cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura o il personale;
- b) Deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educative assistenziali del servizio medesimo;
- c) Mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza, anche sotto il profilo amministrativo contabile.

ART. 14 – DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni tre, rinnovabili, dalla data di sottoscrizione della presente a condizione che l'Ente Gestore mantenga i requisiti di legge nazionale e regionale richiesti per l'espletamento dell'attività assistenziale in favore dei MSNA. La perdita di tali requisiti comporta la risoluzione di diritto della convenzione e l'immediato trasferimento dei MSNA.

È escluso il tacito rinnovo.

Sino al rinnovo, o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente Gestore è tenuto a garantire il proseguimento del servizio, senza risoluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Catania.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE _____

L'ENTE CONTRAENTE _____